Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Origine

6/16

# Dichiarazioni dei fornitori

# Dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero nell'ambito degli accordi di libero scambio

# 1. Basi legali

Ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell'origine (ORPO)1.

Accordi di libero scambio contenuti nella versione elettronica del D30<sup>2</sup>.

# 2. Campo di applicazione

L'allestimento delle dichiarazioni dei fornitori è autorizzato solo per merci reputate prodotti originari secondo uno degli accordi di libero scambio contenuti nel D.30 oppure per merci per le quali devono essere trasmessi dati rilevanti ai fini dell'origine.

#### 3. Considerazioni di fondo

Prodotti o materiali vengono spesso acquistati in Svizzera. Per rilasciare una prova dell'origine all'atto dell'esportazione di questi prodotti, ritenere questi materiali come merce originaria nel quadro delle disposizioni in materia d'origine o affinché l'avvenuta lavorazione possa essere considerata, gli esportatori necessitano degli appositi giustificativi.

#### 4. Dichiarazioni dei fornitori

Le dichiarazioni dei fornitori valgono quali prove dell'origine per i prodotti o i materiali acquistati sul territorio svizzero. Le menzioni indicate in allegato sulle fatture dei subfornitori fungono già da dichiarazione del fornitore.

# 5. Dichiarazioni dei fornitori a lungo termine (dichiarazioni generali dei fornitori)

Se le condizioni riguardo al carattere originario dei prodotti rimangono immutate, il fornitore ha la facoltà di consegnare una dichiarazione generale sotto forma di lettera (vedi allegato), valida per un periodo più lungo (un anno al massimo).

#### 6. Conservazione delle prove dell'origine

Colui che allestisce la dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni, dalla data d'emissione, tutti i mezzi di prova sulla scorta dei quali sono state allestite le dichiarazioni dei fornitori.

Egli deve inoltre conservare per tre anni dalla data d'emissione le dichiarazioni dei fornitori che sono servite da base per il rilascio delle prove dell'origine.

#### 7. Controlli doganali

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata a verificare in qualsiasi momento l'autenticità e l'esattezza delle dichiarazioni dei fornitori. A tal fine essa può eseguire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RS 946.32 <u>http://www.admin.ch/ch/i/rs/c946\_32.html</u>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libero scambio, origine preferenziale

tutti i controlli necessari presso l'esportatore. Quest'ultimo deve esibire tutti i documenti e fornire le informazioni richieste. Il personale è tenuto a prestare l'aiuto necessario.

### 8. Diritto applicabile

Si applica l'ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell'origine (ORPO)<sup>1</sup> e le disposizioni della legislazione doganale. In caso d'infrazioni è fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni penali.

#### 9. Documentazione e novità

L'ambito degli accordi di libero scambio è in continua evoluzione. Di conseguenza, il D30 viene adeguato periodicamente. Le novità sostanziali sono rese note mediante circolari<sup>3</sup> pubblicate in Internet. Sul sito dell'AFD sono disponibili ulteriori mezzi di informazione, ad esempio le istruzioni<sup>4</sup>.

# 10. Dichiarazioni dei fornitori o dichiarazioni dei fornitori a lungo termine secondo la legislazione dell'UE

Queste dichiarazioni dei fornitori (secondo gli articoli da 61 a 66 delle disposizioni procedurali del Codice doganale dell'Unione Europea, rispettivamente fino al 30 di aprile 2016: secondo il regolamento (CE) N. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001) sono prove interne all'Unione Europea.

Può accadere che ditte dell'UE chiedano erroneamente ai fornitori svizzeri, per forniture dalla Svizzera, le suddette dichiarazioni (a lungo termine).

In base all'accordo di libero scambio Svizzera-UE, per il traffico transfrontaliero delle merci sono tuttavia previsti soltanto i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED che fanno riferimento sempre e soltanto a una fornitura concreta.

Poiché manca la base legale, le dichiarazioni dei fornitori non possono quindi essere utilizzate nel traffico transfrontaliero delle merci tra Svizzera ed UE.

Informazione delle autorità tedesche

http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/04620/index.html?lang=it
Al sito <a href="http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/04070/index.html?lang=it">http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/04070/index.html?lang=it</a> è possibile abbonarsi alle news.

<sup>4</sup> http://www.ezv.admin.ch/zollinfo\_firmen/04021/04023/04024/index.html?lang=it

#### **Allegato**

#### Dichiarazioni dei fornitori su fattura

 Dichiarazione del fornitore per merci aventi carattere originario ai sensi degli accordi di libero scambio

La dichiarazione del fornitore va redatta secondo quanto contenuto nelle note a piè di pagina. Le note non devono essere riprodotte.

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento<sup>5</sup> sono originarie ...<sup>6</sup> e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con...<sup>7</sup>.

alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con <sup>7</sup> .
Secondo i casi, può essere completato con <sup>5</sup> :
Il sottoscritto dichiara quanto segue8:
□ senza cumulo (no cumulation applied)
□ con cumulo (cumulation applied with) <sup>9</sup>
Il sottoscritto dichiara quanto segue <sup>10</sup> :
$\square$ « WO » : interamente ottenuto secondo l'articolo 3.3 o secondo le « Product Specific Rules » riprese nell'Allegato II dell'Accordo di libero scambio con la Cina.
□ « WP » : prodotto esclusivamente a partire da materie originarie della Cina e/o della Svizzera, se condo le condizioni del capitolo 3 dell'Accordo di libero scambio con la Cina.
□ « PSR » : fabbricato in Svizzera o in Cina, utilizzando materie non originarie, e che soddisfa le « Products Specific Rules » e le altre condizioni del capitolo 3 dell'Accordo di libero scambio con la Cina (lavorato sufficientemente).
Luogo e data: Firma (facoltativa):

Dichiarazione del fornitore per merci non aventi carattere originario ai sensi degli accordi di libero scambio, per le quali devono essere però trasmessi dati rilevanti ai fini dell'origine

La dichiarazione del fornitore va redatta secondo quanto contenuto nelle note a piè di pagina. Le note non devono però essere riprodotte come tali. E` utilizzata per la trasmissione di informazioni/fatti, in base ai quali una merce, tenuto in considerazione le lavorazioni eseguite dal fornitore <u>e</u> le lavorazioni eseguite dal destinatario, può ottenere l'origine preferenziale.

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento<sup>5</sup> presentano le seguenti caratteristiche...<sup>11</sup>

Luogo e data: Firma (facoltativa) :

Dichiarazione per merci non aventi carattere originario

Precisiamo che tale dichiarazione non ha il carattere giuridico di una dichiarazione del fornitore.

Senza carattere originario ai sensi degli accordi di libero scambio.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Se ciò riguarda solo alcune delle merci indicate, è richiesta una chiara designazione.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "della Svizzera" oppure di un altro Paese o regione con i quali esistono accordi di libero scambio e in cui le merci hanno origine. Se le singole merci indicano diversi Paesi o regioni d'origine, è richiesta una chiara designazione.

Nome del Paese/dei Paesi oppure della regione/delle regioni. Sempre che sia pertinente, è possibile indicare diverse parti contraenti di un accordo di libero scambio.

<sup>8</sup> Compilare solo se richiesto nel quadro del cumulo Euro-Med (vedi Manuale concernente i protocolli d'origine paneuromediterranei). Se la menzione vale per singole merci o se per singole merci valgono menzioni differenti, è richiesta una chiara designazione.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Paese/territorio o Paesi/territori.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Unicamente per le merci la cui origine è determinata nel quadro dell'Accordo di libero scambio con la Cina

Ad esempio: "tessuto in Svizzera con filati non aventi carattere originario ai sensi dell'accordo di libero scambio/degli accordi di libero scambio con.... " o "lavorato in Svizzera e la quotaparte del materiale utilizzato non avente carattere originario ai sensi dell'accordo di libero scambio/degli accordi di libero scambio con... è inferiore al 50% dell'importo fatturato"

# Dichiarazioni generali dei fornitori

Dichiarazione del fornitore a lungo termine (dichiarazione generale del fornitore) per merci aventi carattere originario ai sensi degli accordi di libero scambio

La dichiarazione del fornitore va redatta secondo quanto contenuto nelle note a piè di pagina. Le note non devono essere riprodotte.

Il sottoscritto dichiara che le merci sottoelencate 12 che sono regolarmente inviate a 13 sono origi-

narie <sup>6</sup> e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con <sup>7</sup> .
Secondo i casi, può essere completato con <sup>5</sup> :
Il sottoscritto dichiara quanto segue8:
□ senza cumulo (no cumulation applied)
□ con cumulo (cumulation applied with) <sup>9</sup>
Il sottoscritto dichiara quanto segue <sup>10</sup> :
□ « WO » : interamente ottenuto secondo l'articolo 3.3 o secondo le « Product Specific Rules » riprese nell'Allegato II dell'Accordo di libero scambio con la Cina.
□ « WP » : prodotto esclusivamente a partire da materie originarie della Cina e/o della Svizzera, secondo le condizioni del capitolo 3 dell'Accordo di libero scambio con la Cina.
□ « PSR » : fabbricato in Svizzera o in Cina, utilizzando materie non originarie, e che soddisfa le « Products Specific Rules » e le altre condizioni del capitolo 3 dell'Accordo di libero scambio con la Cina (lavorato sufficientemente).
La presente dichiarazione vale per tutti gli invii forniti dal al <sup>14</sup> . Il sottoscritto s'impegna a comunicare immediatamente al destinatario la perdita di validità della presente dichiarazione.
Luogo e data: Firma (obbligatoria):

Dichiarazione generale del fornitore per merci non aventi carattere originario ai sensi degli accordi di libero scambio, per le quali devono essere però trasmessi dati rilevanti ai fini dell'origine

La dichiarazione del fornitore va redatta secondo quanto contenuto nelle note a piè di pagina. Le note non devono però essere riprodotte come tali. E` utilizzata per la trasmissione di informazioni/fatti, in base ai quali una merce, tenuto in considerazione le lavorazioni eseguite dal fornitore e le lavorazioni eseguite dal destinatario, può ottenere l'origine preferenziale.

Il sottoscritto dichiara che le merci sottoelencate...<sup>12</sup>, che sono regolarmente inviate a...<sup>13</sup> presentano le sequenti caratteristiche...<sup>11</sup>

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii forniti dal... al...<sup>14</sup>. Il sottoscritto s'impegna a comunicare immediatamente al destinatario la perdita di validità della presente dichiarazione.

Luogo e data:

Firma (obbligatoria):

Dichiarazione per merci non aventi carattere originario

Precisiamo che tale dichiarazione non ha il carattere giuridico di una dichiarazione del fornitore.

Senza carattere originario ai sensi degli accordi di libero scambio.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Esatta designazione della merce recante l'usuale identificazione sulle fatture (n. art., tipo o simili). La dichiarazione può includere diversi articoli.

<sup>13</sup> Nome del destinatario.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Indicazione del periodo (un anno al massimo)